Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2637

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PITTONI, Alberto FILIPPI, CAGNIN, MURA, MAZZATORTA, VALLI, BODEGA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, TORRI, STIFFONI, RIZZI, MONTI, MONTANI, DIVINA, MARAVENTANO, Paolo FRANCO e BOLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2011

Norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 3 maggio 1999, n. 124, ha creato le graduatorie provinciali permanenti in cui sono stati periodicamente inseriti coloro che a mano a mano hanno conseguito l'abilitazione o l'idoneità per l'insegnamento. Tale graduatoria è stata utilizzata per le immissioni nei ruoli, per la metà dei posti annualmente autorizzati, e per la nomina dei supplenti annuali. Il sistema però, per il fatto di essere una graduatoria aggiornabile continuamente, ha determinato un incremento considerevole del precariato. Per tale motivo, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) ha trasformato le graduatorie provinciali permanenti in graduatorie ad esaurimento, impedendo in tal modo l'inserimento di altri aspiranti all'insegnamento, e prevedendo nel contempo un programma triennale di immissioni in ruolo, proprio per eliminare il precariato. L'intendimento del legislatore del 2006 era quindi quello di creare un sistema cristallizzato, per consentire a chi già si trovasse in graduatoria di poter legittimamente coltivare, in relazione alla posizione di graduatoria, una aspettativa di stabilizzazione, dal momento che non era più possibile l'inserimento di altri aspiranti. Ovviamente, all'interno di una medesima graduatoria ad esaurimento avrebbero potuto verificarsi, in occasione dei periodici aggiornamenti dei punteggi, cambiamenti di posizione, dal momento che il posto di graduatoria era determinato dai titoli culturali e dai titoli di servizio a mano a mano ottenuti da ciascun docente inserito nella stessa graduatoria. La *ratio legis* però negli anni seguenti si è andata modificando, tanto che si è sviluppato il concetto che si potesse passare dalla graduatoria provinciale ad esaurimento di una provincia a una analoga graduatoria di un'altra provincia, vanificando però in questo modo le legittime aspettative di chi già si trovava in graduatoria. Occorre, a questo punto, un intervento legislativo chiarificatore, tale da stabilire autorevolmente l'esatta natura della graduatoria ad esaurimento, cioè di una graduatoria chiusa, in cui non sia possibile alcun inserimento dall'esterno, come voleva essere il progetto del legislatore del 2006. Con il presente disegno di legge proprio questo si intende perseguire, dando certezza a un sistema di reclutamento in cui ciascuno possa fare affidabili previsioni di poter continuare o meno ad insegnare. Quindi, ad anni alterni, così come vuole il decreto-legge 7 aprile 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, saranno consentiti esclusivamente aggiornamenti dei punteggi ma non trasferimenti da una provincia a un'altra. Opportunità che non fa altro che scatenare la caccia al posto, a danno di chi è già in graduatoria. Del resto, non si dimentichi che il sistema delle graduatorie ad esaurimento rappresenta una procedura concorsuale per soli titoli, procedura che, essendo stata connotata dal carattere di graduatoria «chiusa», non può consentire per sua natura né inserimenti di nuovi aspiranti né inserimenti da altra provincia. La graduatoria ad esaurimento costituisce uno dei due sistemi per ottenere l'immissione nei ruoli: da un lato il concorso a cattedre (per titoli ed esami) dall'altro la graduatoria ad esaurimento. Questo doppio meccanismo deve essere regolamentato allo stesso modo. Consentire il trasferimento da una graduatoria provinciale a un'altra è come se si consentisse di trasferirsi dalla graduatoria di un concorso a cattedre di una provincia alla gra-

duatoria di un concorso a cattedre di un'altra provincia. Un'opportunità del genere, non consentita nel caso della graduatoria di concorso a cattedre, ugualmente non può essere consentita nel caso della graduatoria ad esaurimento. La situazione delle graduatorie ad esaurimento si è andata particolarmente complicando negli ultimi tempi, a causa del vasto contenzioso, sia amministrativo sia costituzionale, che sta determinando incertezza anche per quanto riguarda la giurisdizione da assumere come riferimento. La Corte di cassazione ritiene che la competenza a giudicare in materia di graduatorie ad esaurimento appartenga al tribunale ordinario, mentre il Consiglio di Stato è dell'avviso che sia competente il tribunale amministrativo. Da ultimo il tribunale amministrativo del Lazio è orientato a ritenere che la giurisdizione appartenga al giudice del lavoro. Ma proprio la competenza del giudice del lavoro potrebbe creare situazioni di estrema incertezza in quanto, con tre gradi di giudizio, la decisione definitiva sui ricorsi potrebbe arrivare dopo diversi anni, con la conseguenza di un inevitabile *vulnus* alla continuità e alla stabilità del corpo docente. Questo disegno di legge, escludendo il trasferimento da una provincia a un'altra, consentirà di evitare il sorgere di ulteriore contenzioso, eliminando altresì caos, confusione e soprattutto l'«allarme sociale» derivante dalla possibilità che un gran numero di docenti inseriti nelle graduatorie venga scavalcato da docenti provenienti da altre realtà territoriali. Il tutto in attesa della prevista riforma del reclutamento. Per quanto riguarda il decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca, 18 novembre 2005, n. 85, ricordano che c'è ancora una frangia (alcune centinaia) di docenti in possesso di abilitazione già dal 2008, ma esclusi dalle graduatorie in quanto non inseriti con riserva nel 2007 (tra l'altro in classi di concorso rare). Per gli abilitati delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) *ex* decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 85 del 2005 con corsi attivati solo a dicembre 2007 per motivi indipendenti dalla loro volontà (pochi iscritti in alcune zone), si rende quindi necessario un provvedimento specifico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono periodicamente aggiornate esclusivamente con la valutazione dei nuovi titoli conseguiti da coloro che sono inclusi in graduatoria. La graduatoria ad esaurimento da prendere in considerazione per l'aggiornamento è quella dell'ultima inclusione con il punteggio spettante. In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento sono inseriti a pieno titolo gli aspiranti non ancora inclusi, che hanno conseguito il titolo di abilitazione a seguito della frequenza di corsi speciali istituiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, n. 85».

€ 1,00